

## CONTABILITÀ

### **Rilevazioni contabili per l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente**

di Viviana Grippo

Una delle scelte operabili dalle aziende è quella di concedere ad un proprio dipendente l'**auto ad uso promiscuo**. La promiscuità è individuata dalla [C.M. 48/1998](#) ed è intesa come assegnazione del veicolo al dipendente, non necessariamente il medesimo, per la **maggior parte del periodo di imposta** ovverosia 184 giorni se si fa riferimento all'anno solare (anche non consecutivi).

La normativa di riferimento in tema di reddito di impresa è la [\*\*lettera b-bis\) dell'articolo 164 del Tuir\*\*](#), secondo cui le auto in uso promiscuo scontano una deducibilità del **70%**.

Nel caso di acquisto del veicolo **in corso d'anno**, la maggior parte del periodo di imposta non coincide più con i 184 giorni ma con un termine temporale inferiore. L'Agenzia delle Entrate con la [circolare 47/E/2008](#) ha chiarito che il limite di deduzione si applica a tutte le **spese inerenti** l'autoveicolo a prescindere dall'importo tassato quale fringe benefit sul lavoratore.

Di contro, il dipendente subisce una **trattenuta** calcolata **forfettariamente** e pari al 30% del costo chilometrico stabilito dall'ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km ([articolo 51, comma 4, lettera a\)](#)).

Operativamente l'impresa può quindi:

- concedere al dipendente l'uso privato dell'auto ed inserire il *fringe benefit* nella **busta paga** del medesimo,
- addebitare al dipendente un **corrispettivo** per l'uso dell'auto con emissione di fattura.

In questo ultimo caso il corrispettivo per l'uso del mezzo sarà **soggetto ad Iva**; allo stesso tempo occorre specificare che le **tariffe ACI** contengono anch'esse l'imposta sul valore aggiunto che quindi all'atto del calcolo dovrà essere scorporata.

La scelta operata dall'azienda comporta, chiaramente, diverse **rilevazioni contabili**.

Per poterle esaminare occorre dapprima calcolare il **benefit** chilometrico tenendo conto di quanto già detto con riferimento all'imposta sul valore aggiunto. Si veda il seguente esempio:

- si supponga che il costo chilometrico stabilito dall'ACI per l'auto sia pari a 0,47;

- i chilometri convenzionali come già detto sono 15.000 il cui 30% è pari a 4.500;
- il *fringe benefit* sarà quindi pari a  $4.500 \times 0,47$ , ovvero 2.115,00;
- si supponga infine che il dipendente abbia in uso l'auto per 200 giorni, il *fringe* relativo a tale termine temporale sarà pari a 1.115,90 ( $2.115,00 : 365 \times 200$ ).

Se l'azienda scegliesse di **emettere fattura** le rilevazioni contabili da eseguirsi saranno dapprima quelle che riguardano l'emissione della fattura:

Crediti vs dipendente per fringe benefit a	Diversi 115,90
--	----------------

a      Rimborso auto in uso promiscuo	914,67
a      Erario c/Iva <u>201,23</u>	

da notare, come già detto, che in tale fattispecie l'iva va scorporata dal valore di rimborso determinato dalle tabelle Aci.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro la fine dell'esercizio in due modalità, direttamente o attraverso la busta paga. Nel primo caso ci sarà un incasso cassa o banca. Se l'azienda scegliesse di iscrivere la somma in busta paga questo sarà **contabilizzato** unitamente ai salari e stipendi, la rilevazione contabile apparirebbe come segue:

Salari e Stipendi (ce)	a	Diversi
a      Debiti vs Inps (sp)		
a      Erario c/ritenute (sp)		
a      Crediti vs dipendente per fringe benefit (sp)		
a      debito vs dipendenti per retribuzioni (sp)		

Il *fringe benefit* per l'importo di euro 1.115,90 verrà scontato stornando il conto di SP denominato Crediti vs dipendente per *fringe benefit*.

Le scelte poste in essere dall'azienda hanno un diverso impatto anche in tema di **detrazione iva**, nel primo caso, quello di concessione dell'uso privato dell'auto con *fringe benefit*, l'auto è appunto concessa anche ad uso privato oltre che aziendale e quindi l'Iva per l'acquisto e la gestione del veicolo sarà detraibile nel limite del **40%**.

Nel secondo caso l'uso privato sconta il pagamento di un corrispettivo che a sua volta è soggetto ad Iva, il corrispettivo però deve intendersi in tale circostanza relativo al solo utilizzo privato ne consegue che quindi l'Iva pagata in acquisto o in merito alle spese che riguardano il veicolo è relativa al solo uso aziendale e quindi essa diverrà **dutraibile per l'intero importo** (per

questo è importante che il corrispettivo sia congruo ed almeno pari, come sopra immaginato, al *benefit*).



**DOTTRYNA**  
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre  
la "tradizionale" banca dati*